



Decreto Dirigenziale n. 111 del 28/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE D'INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO ALLA PROPOSTA DI "ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DELLE BONIFICHE" - SOGGETTO PROPONENTE ED AUTORITA' PROCEDENTE: A.G.C. 05 ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE CAMPANIA - SETTORE TUTELA AMBIENTE SERVIZIO 02 CONSERVAZIONE DELLA NATURA. - CUP 6145

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 42/2001/CE, detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- b. che, con D.P.G.R. n. 17 del 18 dicembre 2009, è stato emanato il regolamento regionale di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania ;
- c. che, con D.G.R. n. 203 del 5 Marzo 2010, sono stati approvati gli "Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- e. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010";
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - che il parere per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che, con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R. n. 238 del 8 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO:

- a. che, con richiesta acquisita al prot. regionale n. 956268 in data 16.12.2011, l'A.G.C. 05 Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - Settore Tutela Ambiente Servizio 02 Conservazione della natura, ha trasmesso istanza di V.A.S. integrata , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e succ. mod. e int., relativamente alla proposta di "Adeguamento e aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche"

che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente al gruppo istruttore costituito da Irmici - Bruno, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

che, nella seduta del 7.03.2013, la Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. ha esaminato la proposta di Piano in argomento ed ha espresso parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata, integrando nel Piano le misure finalizzate a

prevenire o ad evitare la diffusione dei contaminanti nelle matrici ambientali contenute nell'Appendice 2 del P. R.B., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate.

Prescrizioni:

- Nel caso di interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente (art. 240, co. 1 lett. n, o e p del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) da eseguirsi in siti localizzati completamente o in parte nel perimetro di siti della Rete Natura 2000, ovvero che possano produrre incidenze significative su tali ultimi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di Valutazione di Incidenza, le tecniche di bonifica dovranno essere scelte, ove ciò sia tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso, tenendo conto dello stato di conservazione del sito medesimo, della calendarizzazione dei lavori, che deve avvenire in periodi non coincidenti con le fasi sensibili del ciclo vitale delle specie tutelate, della realizzazione della viabilità di servizio e della regolazione dei transiti secondo modalità in grado di assicurare la minore perturbazione possibile, della verifica prioritaria della possibilità di ricomposizione naturalistica e recupero ecosistemico post-intervento con utilizzo di specie floristiche autoctone.
- Fermo restando che ogni singolo progetto di bonifica sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione ambientale, per gli interventi di cui all'art. 242 del D.lg. 152/2006 e s.m.i., per i quali al comma 7 del predetto articolo "Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde", qualora la localizzazione dei citati impianti ed attrezzature interessi, completamente o in parte, siti della Rete Natura 2000, il progetto di bonifica dovrà individuarne la possibile incidenza negativa e significativa, in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.
- Nell'attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, dovrà altresì essere verificato ed assicurato il rispetto delle misure di conservazione previste dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dalla DGRC n. 2295 del 29 dicembre 2007. Inoltre, con riferimento ai siti contaminati ricadenti nel perimetro di aree naturali protette nazionali (Parchi Nazionali, Riserve Naturali dello Stato, Aree Marine Protette), le attività di valutazione degli interventi dovranno prevedere l'acquisizione del "sentito" dell'Ente di gestione come previsto dal comma 7 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..
- Costituendo l'Appendice 2 "Linee guida per le procedure tecniche degli interventi" alla proposta di PRB, documento di indirizzo di carattere generale sulle modalità per l'esecuzione degli interventi previsti dal Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., la MATRICE DI SCREENING PER LA SELEZIONE DELLE TECNOLOGIE DI BONIFICA di supporto alla selezione delle più adeguate metodologie di bonifica in sede di valutazione progettuale, riportata al Cap. 9 dell'Appendice in argomento, dovrà essere integrata con le tabelle riprodotte al Cap. 6, par. 6.1 del Rapporto Ambientale, recanti i principali potenziali impatti ambientali correlati alle tecnologie di bonifica prese in considerazione nel Piano e relative alle componenti maggiormente interessate (suolo e sedimenti, acqua sotterranea e superficiale).
- Visto l'Allegato 3 alla Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., potendo ritenersi le tecniche individuate al Cap. 6 dell'Appendice 2 "Linee guida per le procedure tecniche degli interventi" alla proposta di PRB, applicabili anche alle operazioni di messa in sicurezza operativa e permanente, il titolo del predetto capitolo va integrato nel seguente modo: "Bonifica/messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa".
- L'aggiornamento del censimento dei siti potenzialmente contaminati e dell'anagrafe dei siti contaminati del Piano Regionale delle Bonifiche, quest'ultimo parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) ai sensi dell'art. 199 co. 6. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà avvenire con cadenza almeno triennale, in conformità a quanto previsto dall' art. 13 co. 6 della LR 4/2007 e s.m.i. per gli adempimenti da parte della Giunta Regionale inerenti il citato PRGR e, pertanto, la presente norma deve essere introdotta nell'Appendice 2 alla proposta di P.R.B.

Raccomandazioni:

- al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento della sostenibilità ambientale, delle strategie e degli indirizzi operativi, in fase di revisione/aggiornamento del PRB, è necessario che nei modelli di screening utilizzati per la determinazione delle priorità degli interventi, sia attribuito uno specifico peso (punteggio) a fattori quali la localizzazione dei siti da bonificare rispetto al perimetro dei siti della rete Natura 2000, alle aree di cui alla L. 394/91, aree e beni oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico individuati nei piani delle competenti Autorità di Bacino;
- sia previsto che nel certificato di destinazione d'uso rilasciato dal comune debba essere indicato il vincolo di destinazione relativo all'intervento di bonifica e/o all'analisi di rischio sito specifica.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata;

VISTI:

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il regolamento regionale emanato con il D.P.G.R. n. 17 del 18.12.2009;
- D.G.R. n. 203 del 5.03.2010;
- D.G.R.C. n. 683 del 8.10.2010;
- D.G.R. n. 406 del 4.08.2011;
- D.P.G.R. n. 238 del 08/11/2011;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03,

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. di esprimere parere favorevole in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I., reso nella seduta del 7.03.2013, relativamente alla proposta di "Adeguamento e aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche", proposta dall'A.G.C. 05 Ecologia e Tutela dell'Ambiente della Regione Campania - Settore Tutela Ambiente Servizio 02 Conservazione della natura, integrando nel Piano le misure finalizzate a prevenire o ad evitare la diffusione dei contaminanti nelle matrici ambientali contenute nell'Appendice 2 del P. R.B., con le prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate.

Prescrizioni:

- Nel caso di interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente (art. 240, co. 1 lett. n, o e p del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) da eseguirsi in siti localizzati completamente o in parte nel perimetro di siti della Rete Natura 2000, ovvero che possano produrre incidenze significative su tali ultimi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di Valutazione di Incidenza, le tecniche di bonifica dovranno essere scelte, ove ciò sia tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso, tenendo conto dello stato di conservazione del sito medesimo, della calendarizzazione dei lavori, che deve avvenire in periodi non coincidenti con le fasi sensibili del ciclo vitale delle specie tutelate, della realizzazione della viabilità di servizio e della regolazione dei transiti secondo modalità in grado di assicurare la minore perturbazione possibile, della verifica prioritaria della possibilità di ricomposizione naturalistica e recupero ecosistemico post-intervento con utilizzo di specie floristiche autoctone.
- Fermo restando che ogni singolo progetto di bonifica sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione ambientale, per gli interventi di cui all'art. 242 del D.lg. 152/2006 e s.m.i., per i quali al comma 7 del predetto articolo "Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente

comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde", qualora la localizzazione dei citati impianti ed attrezzature interessi, completamente o in parte, siti della Rete Natura 2000, il progetto di bonifica dovrà individuarne la possibile incidenza negativa e significativa, in relazione agli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

- Nell'attuazione degli interventi di cui ai punti precedenti, dovrà altresì essere verificato ed assicurato il rispetto delle misure di conservazione previste dal Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché dalla DGRC n. 2295 del 29 dicembre 2007. Inoltre, con riferimento ai siti contaminati ricadenti nel perimetro di aree naturali protette nazionali (Parchi Nazionali, Riserve Naturali dello Stato, Aree Marine Protette), le attività di valutazione degli interventi dovranno prevedere l'acquisizione del "sentito" dell'Ente di gestione come previsto dal comma 7 dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i..
- Costituendo l'Appendice 2 "Linee guida per le procedure tecniche degli interventi" alla proposta di PRB, documento di indirizzo di carattere generale sulle modalità per l'esecuzione degli interventi previsti dal Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., la MATRICE DI SCREENING PER LA SELEZIONE DELLE TECNOLOGIE DI BONIFICA di supporto alla selezione delle più adeguate metodologie di bonifica in sede di valutazione progettuale, riportata al Cap. 9 dell'Appendice in argomento, dovrà essere integrata con le tabelle riprodotte al Cap. 6, par. 6.1 del Rapporto Ambientale, recanti i principali potenziali impatti ambientali correlati alle tecnologie di bonifica prese in considerazione nel Piano e relative alle componenti maggiormente interessate (suolo e sedimenti, acqua sotterranea e superficiale).
- Visto l'Allegato 3 alla Parte IV - Titolo V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., potendo ritenersi le tecniche individuate al Cap. 6 dell'Appendice 2 "Linee guida per le procedure tecniche degli interventi" alla proposta di PRB, applicabili anche alle operazioni di messa in sicurezza operativa e permanente, il titolo del predetto capitolo va integrato nel seguente modo: "Bonifica/messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa".
- L'aggiornamento del censimento dei siti potenzialmente contaminati e dell'anagrafe dei siti contaminati del Piano Regionale delle Bonifiche, quest'ultimo parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) ai sensi dell'art. 199 co. 6. del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dovrà avvenire con cadenza almeno triennale, in conformità a quanto previsto dall' art. 13 co. 6 della LR 4/2007 e s.m.i. per gli adempimenti da parte della Giunta Regionale inerenti il citato PRGR e, pertanto, la presente norma deve essere introdotta nell'Appendice 2 alla proposta di P.R.B.

Raccomandazioni:

- al fine di perseguire l'obiettivo del miglioramento della sostenibilità ambientale, delle strategie e degli indirizzi operativi, in fase di revisione/aggiornamento del PRB, è necessario che nei modelli di screening utilizzati per la determinazione delle priorità degli interventi, sia attribuito uno specifico peso (punteggio) a fattori quali la localizzazione dei siti da bonificare rispetto al perimetro dei siti della rete Natura 2000, alle aree di cui alla L. 394/91, aree e beni oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico individuati nei piani delle competenti Autorità di Bacino;
 - sia previsto che nel certificato di destinazione d'uso rilasciato dal comune debba essere indicato il vincolo di destinazione relativo all'intervento di bonifica e/o all'analisi di rischio sito specifica.
2. di inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto all' Autorità proponente e al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
 3. di trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dr. Michele Palmieri